

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

GRUPPO AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA

In forma abbreviata

GAC NORD SARDEGNA

INDICE

ART. 1. - DENOMINAZIONE	2
ART. 2. - SEDE	2
ART. 3. - FINALITA' (OGGETTO SOCIALE)	2
ART. 4. - DURATA	3
ART. 5. - AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA'	3
ART. 6. - ATTIVITA'	3
ART. 7. - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	4
ART. 8. - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO	5
ART. 9. - ORGANI SOCIALI	5
TITOLO II - GLI ASSOCIATI	6
ART. 10. - ASSOCIATI	6
ART. 11. - COMPOSIZIONE SOCIALE	6
ART. 12. - AMMISSIONE NUOVI SOCI	7
ART. 13. - QUOTE ASSOCIATIVE	7
ART. 14. - DOVERI DEGLI ASSOCIATI	7
ART. 15. - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	7
TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI PARTNER	8
ART. 16. - ASSEMBLEA ORDINARIA	8
ART. 17. - SEDUTE E DELIBERAZIONI	9
TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE	10
ART. 18. - CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART. 19. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	10
ART. 20. - FUNZIONI	11
ART. 21. - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE	11
ART. 22. - FUNZIONI DEL PRESIDENTE	12
ART. 23. - RETRIBUZIONI	12
ART. 24. - SEGRETARIO	12
ART. 25. - REVISORE DEI CONTI	12
TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO	13
ART. 26. - REGOLAMENTO INTERNO	13
ART. 27. - FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO	13
TITOLO VI - SCIoglimento	14
ART. 28. - CESSAZIONE	14
ART. 29. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	14
ART. 30. - RINVIO	14
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI	15
ART. 31. - INTEGRAZIONI, MODIFICHE ALLO STATUTO E ATTI AGGIUNTIVI	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "Gruppo Azione Costiera Nord Sardegna", in forma abbreviata "GAC Nord Sardegna".
2. L'Associazione acquisirà personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

Art. 2. – SEDE

1. L'associazione ha sede legale e operativa a Sassari, presso PROMOCAMERA in via _____ n. _____.
2. L'associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire ed eventualmente sopprimere, uffici operativi e sedi secondarie in altri comuni del Nord Sardegna, ubicati nel territorio d'intervento dell'associazione.
3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà appoggiarsi anche alle strutture e alle sedi dei soci.

Art. 3. – FINALITA' (OGGETTO SOCIALE)

4. L'Associazione è costituita con funzioni di Gruppo di Azione Costiera ai sensi del Regolamento (CE) 1198/2006 (artt. 43, 44 e 45) al fine di concorrere allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca attraverso l'attuazione del PSL della zona settentrionale della Sardegna e mediante il rafforzamento della strategia di sviluppo a cui lo stesso si ispira, indirizzando in via prioritaria le proprie iniziative a:
 - mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale;
 - promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
 - promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra zone di pesca;
 - favorire l'acquisizione di competenze al fine di agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
 - promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e di accesso al mondo del lavoro.
5. Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione una strategia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità della vita nella zona di pesca settentrionale della Sardegna, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine l'associazione può intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali in coerenza con i programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari. Tale strategia è basata sullo sviluppo integrato e sul coinvolgimento diretto degli operatori locali.
6. Gli Associati s'impegnano a sviluppare la strategia e a concorrere al suo rafforzamento nel lungo termine, anche attraverso l'elaborazione di ulteriori strategie di sviluppo locale destinate alla costa settentrionale della Sardegna, traducendole in piani di sviluppo locale (PSL) e/o progettualità in grado di valorizzare le potenzialità del territorio.
7. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dalle attività svolte saranno reinvestiti per il conseguimento delle finalità associative.
8. L'Associazione è titolare del progetto integrato denominato "PESCA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL

NORD SARDEGNA finanziato con risorse a valere sul bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013, approvato con decreto N. 752/DecA/40 del 18.05.2012 "Finanziamento di ulteriori Gruppi d'Azione". L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

9. Gli Associati si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della normativa che disciplina gli interventi cofinanziati dal Piano Operativo nazionale FEP 2007-2013, e si impegnano sin d'ora a rispettarla in tutte le sue articolazioni e le successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire.
10. Resta espressamente inteso tra le parti che le attività progettuali svolte dalla partnership rispettano, ciascuno per la sua condizione giuridica, le indicazioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e di quella italiana.

Art. 4 – DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 – AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA'

1. L'Associazione dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative di sviluppo del settore pesca al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nel territorio ricadente nella zona di intervento ammissibile denominata "costa settentrionale" individuata dal decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.min.li., di cui fanno parte i seguenti comuni: Alghero, Villanova Monteleon, Stintino, Porto Torres, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d'Agultu, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena.

Art. 6 – ATTIVITA'

1. L'Associazione perseguirà le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, ponendo in essere le attività necessarie alla definizione e attuazione della strategia di sviluppo locale per la pesca e a tal fine dovrà indirizzare le proprie iniziative e promuovere interventi operando, in particolare, nei seguenti ambiti:
 - a. Creazione ed implementazione di un sistema di **Governance** del settore attraverso la costituzione di una Cabina di Regia per la politica locale della pesca;
 - b. **Animazione e sostegno** dello sviluppo della zona settentrionale di pesca con particolare riguardo allo sviluppo integrato, diversificato e multifunzionale delle attività di pesca, all'ittiturismo e pescaturismo, alla commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, al sostegno del tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo alle donne, ai giovani e alla problematica del ricambio generazionale, al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare, al complessivo rafforzamento del ruolo della pesca nell'area considerata;
 - c. Acquisizione di **beni, servizi e consulenze specialistiche** funzionali al conseguimento delle finalità dell'associazione;
 - d. **Iniziative formative e di assistenza tecnica** dirette ai partner del gruppo e volte alla corretta ed efficace attuazione del piano di sviluppo locale e delle strategie di sviluppo di cui l'associazione è promotrice;
 - e. **Percorsi d'orientamento e formazione** finalizzati all'inserimento lavorativo e al sostegno dell'occupazione; **percorsi di aggiornamento** per la qualificazioni delle professioni legate alla pesca e al mare;
 - f. Redazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenze e ricerche connesse ad **azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali** e allo sviluppo di **formule organizzative a carattere collettivo** quali, a titolo d'esempio, studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali

rispetto a più filiere produttive, finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi; studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della piccola pesca e dell'acquacoltura;

- g. **Qualificazione dell'offerta ittica** attraverso il sostegno di azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche mediante marchi di qualità;
 - h. Divulgazione e sensibilizzazione **all'educazione ambientale e alimentare** per un consumo diffuso e consapevole del pescato;
 - i. **Promozione del turismo locale e delle piccole attività** attraverso interventi sostenibili rivolti, a titolo di esempio, allo sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera; alla progettazione, organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico; alla messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità; al recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca (compresi l'ittiturismo e la pescaturismo) e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva; realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
 - j. **Promozione della cooperazione interregionale e transnazionale** tra gruppi delle zone di pesca anche attraverso: l'istituzione di reti finalizzate allo scambio di esperienze ed allo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale; visite guidate; tirocini presso altre zone di pesca;
 - k. **Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale** attraverso azioni di sostegno a favore di interventi di tipizzazione architettonica e paesaggistica, recupero di tradizioni e identità culturali locali legate al mare; azioni rivolte alla fruizione integrata della fascia costiera attraverso la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca, organizzazione di spazi ed attività sportive e per il tempo libero; ecc.);
 - l. Azioni volte al **recupero del potenziale produttivo** nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);
 - m. Azioni a favore della **tutela ambientale** quali, a titolo di esempio, iniziative di educazione ambientale, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili nelle attività ittiche, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;
 - n. Realizzazione e diffusione di **materiale illustrativo e promozionale**; collaborazione a riviste, periodici e altri mezzi di comunicazione; progettazione e gestione di servizi per la creazione di reti nel campo del marketing e della promozione territoriale; informazione, comunicazione anche telematica; realizzazione banche dati.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione accessoria o connessa a quelle sopra indicate se, nell'interesse sociale, saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo per il perseguimento dell'oggetto sociale.
 3. Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l'iscrizione negli appositi albi e per le quali l'Associazione potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati.
 4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dall'Associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a. Quote d'ingresso di cui all'art. 13 versate una tantum dagli associati al momento della costituzione o, se successivo, al momento dell'adesione;
 - b. Quote associative annuali di cui all'art. 13 che confluiscono nella riserva ordinaria insieme ad eventuali avanzi di gestione;

- c. Riserve e accantonamenti rischi e oneri deliberate dall'assemblea dei partner;
 - d. Apporti degli Associati;
 - e. Contributi, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici o privati.
2. Il patrimonio non può essere inferiore a euro _____,00 (_____/100) ed è incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ed eventuali erogazioni. Ogni successiva variazione del patrimonio a seguito di nuove adesioni non comporta modificazioni dello statuto associativo.
3. Le **spese** per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- a. quote associative ordinarie annuali versate degli associati;
 - b. entrate derivanti dagli apporti dei soci sostenitori, eventuali lasciti e donazioni;
 - c. erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
 - d. ogni altra entrata.

Art. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- 1. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare: inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio. Il bilancio unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato ai partner a mezzo posta certificata, ed esposto nella sede sociale affinché i soci ed i soggetti interessati ne possano prendere visione.
- 3. L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale e potrà essere reinvestito per garantire il regolare funzionamento del GAC. È in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai soci in qualunque forma.
- 4. Spetta al Consiglio Direttivo, l'onere di presentare, entro il mese di novembre di ogni anno all'assemblea dei partner un bilancio di previsione su base biennale.
- 5. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Partner.
 - b. Il Consiglio Direttivo.
 - c. Il Presidente.
 - d. Il Revisore dei Conti.

Art. 12 – AMMISSIONE NUOVI SOCI

1. L'ammissione di nuovi Associati è deliberata a maggioranza assoluta dall'assemblea dei partner previa domanda scritta, presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione è condizionata al versamento della quota associativa di ingresso stabilita dal presente statuto all'art. 13 e della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo per l'esercizio sociale in corso al momento dell'adesione, nonché al rispetto di quanto previsto dalla Legge.
2. Nella domanda il richiedente, oltre ad indicare i propri elementi identificativi e requisiti, dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarle nella loro integrità.

Art. 13 – QUOTE ASSOCIATIVE

1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo del versamento di una quota di ingresso "una tantum" proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, che per i soci fondatori sarà pari a:
 - a. Euro _____,00 per le Province di Sassari, Olbia-Tempio e per la CCIAA del Nord Sardegna;
 - b. Euro _____,00 per gli altri soggetti pubblici;
 - c. Euro _____,00 per ciascun altro associato.
2. Le quote di adesione dovute dai soci aderenti successivamente alla costituzione del GAC sono approvate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e determinate in relazione alle differenti categorie dei soci.
3. Gli Associati sono inoltre tenuti a corrispondere una quota associativa annuale il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'inizio di ciascun esercizio sociale.
4. L'Assemblea ha il dovere di provvedere alla copertura delle spese di costituzione e di predisposizione del progetto definitivo di cui al bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013.

Art. 14 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati sono tenuti a partecipare alle assemblee, a rispettare le deliberazioni degli organi sociali, lo Statuto ed il regolamento interno;
2. Gli Associati si impegnano a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e attività statutarie assicurando le prestazioni proprie necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali;
3. Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

Art. 15 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato non è trasmissibile e può venir meno per recesso, estinzione dell'ente associato, decesso, esclusione, decadenza.
2. L'Associato che intenda **recedere** dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia data comunicazione entro il 30 ottobre del medesimo anno.
3. In mancanza di apposita comunicazione inoltrata nei modi e nei termini stabiliti al comma precedente, i recedenti saranno considerati associati anche per l'anno successivo, obbligati al versamento della

- quota annuale e considerati responsabili in solido per l'attività svolta dall'Associazione.
4. Oltre ai casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere escluso un Associato:
 - a. Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti di ammissione;
 - b. Che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente prese;
 - c. Che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il versamento della quota annuale;
 - d. Che ripetutamente non presenzi alle assemblee salvo giustificato motivo.
 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, lettera c), l'inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione entro un mese dalla richiesta. Se l'associato rimane inadempiente, l'Assemblea procede all'esclusione dello stesso.
 6. Non possono essere associati e, comunque, decadono dalla qualità di associati:
 - a. Gli enti e le società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa;
 - b. Gli enti e le società che sono dichiarati falliti;
 - c. Gli enti e le società che comunque abbiano interessi contrastanti con l'Associazione.
 7. Il recesso, l'esclusione o la decadenza sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e trascritti sul libro dei soci.
 8. L'associato receduto, escluso o decaduto, è comunque obbligato al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'esercizio sociale in corso al momento della perdita della qualità di socio.
 9. Gli associati receduti, esclusi o decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto al rimborso delle somme dagli stessi versate a titolo di quota associativa di adesione o quota annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota è ripartita fra gli altri associati ai sensi dell'art. 2609 c.c.

Titolo III - L'ASSEMBLEA DEI PARTNER

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote.
2. L'Assemblea dei Partner è presieduta dal Presidente
3. All'assemblea dei partner compete:
 - a. Formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. Dare gli indirizzi per la redazione del regolamento del GAC;
 - c. Discutere e approvare il regolamento interno del GAC ed eventuali altri regolamenti interni (es. regolamento per gli acquisti in economia) su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d. Prendere atto della nomina, da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente del GAC il quale ne assume la rappresentanza legale;
 - e. Ratificare i componenti del Consiglio Direttivo nominati secondo quanto previsto dall'art. 18;
 - f. Verificare le attività del Consiglio Direttivo;

- g. Nominare, su segnalazione del Consiglio Direttivo, i componenti delle Commissioni Tematiche sulla base delle candidature proposte dai membri dell'assemblea.
- h. Nominare il revisore dei conti;
- i. Approvare il programma annuale, i programmi pluriennali e la relazione sulle attività svolte, proposti dal Consiglio Direttivo;
- j. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo;
- k. Deliberare l'ingresso di nuovi soci e valutare, la trasformazione di soci sostenitori in soci ordinari con diritto di voto, a seguito di istanza dagli stessi inoltrata al consiglio direttivo, qualora ciò non comporti un'alterazione degli equilibri di cui all'art. 11.
- l. Approvare la quota d'ingresso dei nuovi soci e la quota annuale di adesione all'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- m. Deliberare l'esclusione e la decadenza dei soci dall'Associazione;
- n. Discutere delle politiche di sviluppo e dei conseguenti indirizzi su cui il Piano si deve orientare (anche tenuto conto dei feedback sull'attuazione del Piano ottenuti attraverso l'Organismo di controllo) e prevedere momenti di ascolto e partecipazione allo scopo di una definizione ancor più precisa delle attività;
- o. Deliberare su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dal presente statuto, nonché su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in **seduta ordinaria** almeno due volte l'anno, nelle date che verranno stabilite nel regolamento.
2. L'organismo si riunirà in **seduta straordinaria** su richiesta motivata:
 - a. di almeno il 20% dei soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote,
 - b. del Presidente,
 - c. di deliberazione del Consiglio Direttivo ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
3. Le assemblee, in prima convocazione, sono **valide** con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, purché non inferiore a sette, e salvo quanto precisato nel punto 2. Le assemblee indette per l'elezione/ratifica degli organi dell'Associazione, sono valide, anche in seconda convocazione, se è presente la maggioranza assoluta degli associati.
4. Le **convocazioni** delle assemblee devono essere effettuate a cura del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A/R, fax o e-mail, spedito agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi risultante dal Libro degli Associati. Nella stessa lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora l'assemblea venisse convocata con un preavviso inferiore agli otto giorni l'adunanza si considera valida se sono rappresentati (anche con delega) tutti i partner.
5. In caso di assenza, ciascun partner potrà farsi rappresentare, mediante conferimento di delega scritta, da uno degli altri partner. Ciascun partner potrà acquisire al massimo due deleghe. La delega può essere conferita solo per singole assemblee ed i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.
6. Il diritto di intervenire all'Assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente dell'assemblea stessa. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
7. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) solo voto.
8. Vengono assunte quelle decisioni prese, con voto palese, sulla base del raggiungimento di una maggioranza qualificata dei 2/3 dei partner. In caso di esito negativo ripetuto per due votazioni si

procederà alla votazione col raggiungimento della maggioranza assoluta (50%+1) dei votanti.

9. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e comunque a tutte le operazioni di straordinaria amministrazione, debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea nella sua prima seduta utile approva lo statuto.

Titolo IV - Il Consiglio Direttivo ed il Presidente

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed il reale propulsore delle attività del GAC: si compone di soli 7 soggetti rappresentativi delle parti sociali, allo scopo di garantire snellezza e velocità nell'assunzione delle decisioni.
2. La composizione del Consiglio Direttivo rispetta la rappresentatività delle categorie di soggetti facenti parte del partenariato. Per tale ragione sono componenti di diritto, per volontà espressa dal partenariato in fase di costituzione del GAC:
 - a. La Provincia di Sassari;
 - b. La Provincia di Olbia-Tempio;
 - c. Un rappresentante per le aree protette e rete dei parchi;
 - d. La Camera di Commercio del Nord Sardegna;
 - e. La Legapesca
 - f. L'AGCI Agrital
 - g. La Confcooperative-Federopesca
3. Una maggior rappresentatività deve essere garantita al mondo imprenditoriale.
4. I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti da ciascuno dei soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, al proprio interno. La nomina viene resa nota all'Assemblea dei Partner, che ne prende atto.
5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà, con funzioni di Segretario, il responsabile della struttura tecnica costituita per garantire l'operatività del Gruppo di Azione Costiera e l'attuazione del PSL e dei progetti dallo stesso gestiti. In caso di temporanea indisponibilità del Segretario, il Consiglio Direttivo individuerà al proprio interno un soggetto che ne assumerà temporaneamente le funzioni.

Art. 19 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
2. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti;
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

4. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, sono impegnative e vincolanti per i soci coinvolti nei progetti.
5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è tenuto regolare libro verbale aggiornato dal Segretario e depositato presso la sede legale. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo.

Art. 20 – FUNZIONI

1. Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:
 - a. Nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente che assume la rappresentanza legale dell'associazione, ed il vicepresidente;
 - b. Concretizzare gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei partner;
 - c. Fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
 - d. Predisporre il regolamento interno o le modifiche dello statuto da proporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e. Curare l'assunzione di iniziative e di provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto;
 - f. Proporre all'Assemblea dei Partner l'ammissione di nuovi soci;
 - g. Decidere sugli eventuali investimenti patrimoniali;
 - h. Predisporre, col supporto del responsabile della struttura tecnica, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
 - i. Assumere iniziative tese alla migliore organizzazione e ottimizzazione delle modalità di gestione dei rapporti sia con il partenariato sia con gli altri Enti (Ente finanziatore, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di assistenza tecnica, etc.) per motivi di necessità connessi alla migliore attuazione delle attività progettuali previste;
 - j. Definire il piano di gestione della struttura organizzativa interna nonché l'assunzione di personale o l'assegnazione di incarichi di collaborazione (con procedure di evidenza pubblica) funzionali all'operatività della struttura tecnica del GAC;
 - k. Approvare le modalità di attuazione e i bandi per la selezione di interventi attraverso procedure di evidenza pubblica;
 - l. Curare, col supporto della struttura tecnica, la divulgazione del Piano di Sviluppo locale (con particolare riferimento ai destinatari delle varie azioni);
 - m. Seguire, col supporto della struttura tecnica, l'attuazione delle azioni sul territorio da parte dei soggetti beneficiari delle singole azioni;
 - n. Adottare provvedimenti in condizioni di necessità e urgenza;
 - o. Pianificare e presiedere un'attività periodica di comunicazione con i beneficiari;
 - p. Restituire, con cadenza semestrale, all'assemblea dei partner il resoconto sulle attività del GAC;
 - q. Adottare altre deliberazioni non riservate a organi specifici dell'associazione.

Art. 21 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella prima seduta, a maggioranza assoluta. Durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
3. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono,

sino a nuova nomina, temporaneamente sostituiti dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 22 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale e la firma sociale competono al Presidente e, in sua assenza, al vice presidente.
2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
 - a. Convoca e presiede l'Assemblea dei partner ed il Consiglio Direttivo e firma i relativi verbali;
 - b. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
 - c. Vigila sul funzionamento degli organi sociali e svolge nei confronti degli stessi una funzione propositiva;
 - d. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti;
 - e. Pone in essere tutti gli atti necessari per la formale costituzione del GAC e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la RAS.
 - f. Svolge tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – RETRIBUZIONI

1. Ai componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente e al Vice Presidente non è dovuto alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività associative, purché debitamente documentate e non eccedenti i budget stabiliti dal regolamento interno.

Art. 24 – SEGRETARIO

1. Il responsabile della struttura tecnica di supporto al GAC svolge le funzioni di segretario. Assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività dell'Associazione. Partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Partner e a quelle del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione.

Art. 25 – REVISORE DEI CONTI

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore eletto per il triennio dall'Assemblea degli associati e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti e comunque rieleggibile.
2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e procede in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.
3. Il Revisore è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e controllo nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione.
4. Al Revisore è riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal G.A.C. e determinato dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Titolo V - Funzionamento del Partenariato

Art. 26 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Direttivo, col supporto del responsabile della struttura tecnica, dovrà predisporre un Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati, prevedendo, tra l'altro, il versamento del patrimonio iniziale (costituito dalle quote di ingresso dei soci fondatori) minimo di euro _____ (_____/00) in un conto vincolato sino al 31/12/2015 (trentuno dicembre duemilaquindici).

Art. 27 – FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO

1. Ciascun partner si impegna a partecipare alle attività progettuali nonché, a:
 - a. Compartecipare e governare congiuntamente, raccordandosi costantemente con gli altri partner e con la struttura tecnica per l'attuazione del progetto;
 - b. Mettere a disposizione le risorse proprie che potranno essere ritenute necessarie per il corretto svolgimento e/o la migliore riuscita delle attività di competenza riferite alla specifica azione di progetto, nel rispetto delle vigenti normative;
 - c. Assicurare, nel caso ci si avvalga di prestazioni di lavoro dipendente e/ o autonomo, la regolarità contrattuale e di contribuzione stabiliti dai Contratti Nazionali e dagli altri strumenti di contrattazione di secondo livello nonché in materia generale di lavoro, di salvaguardia delle pari opportunità, di tutele delle categorie svantaggiate, di divieto di discriminazioni razziali, religiose o sessuali;
 - d. Relativamente ad ogni componente progettuale di competenza, adottare un sistema contabile distinto con gestione separata da ogni altra propria normale attività ovvero come alternativa, un'adeguata codificazione contabile per una facile rintracciabilità delle spese ed una trasparenza dei costi imputati a servizi e forniture, con adeguato e pertinente sistema di controllo di gestione, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo nonché essere in grado di rendicontare nei tempi richiesti, ogni azione completata;
 - e. Predisporre tutti i registri obbligatori, secondo gli schemi e con le indicazioni previste dalla normativa vigente;
 - f. Certificare secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, contabile, previdenziale e del lavoro in generale, le modalità delle spese dirette (spese per il personale, materiale di consumo, attrezzature, servizi, ecc.) effettivamente sostenute e pagate, onde consentire al soggetto referente la disponibilità degli elementi per poter avallare il raggiungimento degli obiettivi unitari del progetto;
 - g. Rispettare le norme concernenti le modalità di rendicontazione delle spese e adottare la modulistica appositamente predisposta e resa disponibile dagli organismi tecnici e di controllo in merito all'attuazione di azioni finanziate con fondi comunitari;
 - h. Esibire la documentazione in originale ogni qualvolta sia richiesta dai competenti organi di controllo comunitari, nazionali e regionali e conservarla per il periodo previsto dall'art. 2220 c.c. e predisporre le condizioni per agevolare il controllo, garantendo la presenza di tutte le persone competenti;
 - i. Partecipare senza oneri aggiuntivi alle attività trasversali previste nel progetto (quali a puro titolo esemplificativo la diffusione dei risultati, la valutazione ed il monitoraggio, tavoli di coordinamento, le attività transnazionali, realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali, etc.). anche se promosse dall'Ente finanziatore;

- j. Fornire i dati di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e qualitativo richiesti dalla struttura tecnica al fine di consentire alla stessa analogo trasferimento di dati richiesti dalle Amministrazioni concedenti, secondo i tempi e le modalità da quest'ultimi stabiliti;
 - k. Certificare o autocertificare la non sussistenza di condizioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata se soggetto privato, ovvero in dissesto finanziario se ente pubblico;
 - l. Porre in essere quant'altro si riterrà opportuno affinché lo svolgimento delle attività dia i migliori risultati.
2. I partner si impegnano inoltre a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente statuto e/o delle successive modifiche.

Titolo VI - Scioglimento

Art. 28 – CESSAZIONE

1. La cessazione dell'attività dell'Associazione G.A.C. Nord Sardegna avviene per le cause previste dal codice civile.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi.
3. L'Assemblea degli associati delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra Associazione pubblica o privata avente finalità uguali o analoghe, operante nell'ambito della Regione Sardegna.

Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Fatta eccezione per quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e l'Associazione, il Consiglio Direttivo, Revisore, gli organi tecnici e di controllo, il liquidatore od i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, verrà nominato un arbitro dal Presidente del Tribunale di Sassari su istanza della parte interessata.
2. Ogni controversia che non venga risolta tramite conciliazione, entro 60 gg dall'inizio della procedura, o nel periodo concordato dalle parti per iscritto se diverso, sarà deciso da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del Nord Sardegna.
3. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 30 – RINVIO

1. Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni, nonché la normativa speciale anche regolamentare ed europea in materia.

Titolo VII - Disposizioni generali

Art. 31 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE ALLO STATUTO E ATTI AGGIUNTIVI

1. Le parti si danno reciprocamente atto che in conseguenza del carattere innovativo e sperimentale dell'iniziativa oggetto dell'Associazione è possibile che taluni particolari aspetti legati all'esecuzione della stessa non siano espressamente regolati dagli articoli del presente statuto. Pertanto, nell'intendere il presente statuto quale generale atto che regola i reciproci impegni ed obblighi derivanti dall'esecuzione delle attività del progetto "Pesca e sviluppo sostenibile del Nord Sardegna - GAC Nord Sardegna", fin d'ora le parti si dichiarano disponibili a stipulare ulteriori atti o accordi, documenti integrativi ed eventualmente modificativi del presente atto che si rendessero necessari o che venissero richiesti anche dall'Ente finanziatore utilizzando possibilmente formalità semplificate.